

Cassazione civile sez. III - 11/01/2025, n. 737. Pres. SCRIMA, Rel. CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Pa.Oa., Oa.An. e Oa.Gi. convennero in giudizio il Ministero della salute, davanti al Tribunale di Milano, chiedendo il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte della loro madre, Fa.Ga., avvenuta a seguito di un epatocarcinoma conseguente ad emotrasfusione con sangue infetto che aveva determinato il contagio col virus HCV.

A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, che, contratta l'infezione a seguito di trasfusione subita nel 1977, la madre aveva ottenuto, a seguito di domanda inoltrata in data 18 marzo 1995, l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Successivamente, con atto di citazione notificato il 26 giugno 2004, la stessa aveva convenuto il Ministero della salute, davanti al Tribunale di Milano, per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla malattia contratta a seguito della trasfusione; giudizio che si era concluso con la sentenza 30 maggio 2014, n. 12277, della Corte di cassazione, che, rigettando il ricorso, aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza d'appello che aveva accolto la domanda, condannando il Ministero al risarcimento dei danni in favore della Fa.Ga. Aggiunsero gli attori che la loro madre era risultata poi affetta da un tumore al fegato che ne aveva determinato la morte, sopravvenuta in data 1 maggio 2015; per cui, ritenendo che il carcinoma epatico, benché correlato sempre alla stessa trasfusione, integrasse una patologia nuova e distinta da quella originaria, gli attori promossero l'odierno giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni.

Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis e chiedendo che, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, fossero detratte le somme già percepite a titolo di assegno una tantum previsto dalla legge n. 210 del 1992.

Il Tribunale accolse la domanda di danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale, mentre dichiarò prescritto il diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis.

2. La decisione è stata impugnata dagli originari attori e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1 marzo 2023, ha accolto in parte il gravame e ha condannato il Ministero della salute a risarcire agli appellanti, oltre al danno non patrimoniale iure proprio riconosciuto dal primo giudice, anche il danno non patrimoniale iure hereditatis, liquidato per ognuno degli appellanti in Euro 9.585,66, oltre interessi e con il carico delle spese dei due gradi di giudizio.

2.1. La Corte territoriale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per tardività, sollevata dal Ministero della salute.

Ha osservato, al riguardo, che gli appellanti avevano sì notificato la sentenza di primo grado in data 6 luglio 2021, ma che quella notifica, destinata al Ministero della salute, non menzionava anche il difensore dello stesso, per cui non poteva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'appello; con la conseguenza che l'impugnazione, proposta con atto notificato il 25 ottobre 2021, non poteva essere considerata tardiva.

2.2. Quanto al merito, la Corte d'Appello ha osservato che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione da parte del Tribunale era avvenuto sulla base di una ratio decidendi non chiara. Poiché, infatti, il Tribunale aveva stabilito che il tumore epatico era da ritenere correlato all'epatite cronica evoluta poi in cirrosi, il giudizio promosso dalla danneggiata con citazione del 26 giugno 2004 aveva determinato l'interruzione della prescrizione fino al termine dello stesso, cioè fino al deposito della sentenza della Corte di cassazione avvenuto il 30 maggio 2014. Il giudizio odierno era stato introdotto con citazione del 1 agosto 2017, per cui il quinquennio della prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. non poteva considerarsi decorso.

Ciò premesso, la Corte d'Appello ha liquidato il danno residuo temporaneo derivante dal fatto che la Fa.Ga., cui era da riconoscere un'invalidità permanente del 100 per cento a decorrere dal 20 ottobre 2014, era venuta a mancare il successivo 1 maggio 2015; per cui agli eredi doveva

essere riconosciuto un danno pari ad Euro 149 per ogni giorno di inabilità, determinandosi la somma complessiva di Euro 28.757, da dividere in tre quote uguali per ciascuno dei figli.

2.3. Così liquidato il danno ulteriore, la sentenza ha rigettato l'eccezione, sollevata dal Ministero, di compensatio lucri cum damno, rilevando che nessuno dei documenti prodotti dal convenuto in primo grado, contestati dagli attori, dimostrava "l'esecuzione di pagamenti a tale titolo eseguiti, non potendo considerarsi idonei i meri ordini di pagamento, in assenza della prova della loro effettiva esecuzione".

3. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano propone ricorso il Ministero della salute con atto affidato a tre motivi.

Resistono Pa.Oa., Oa.An. e Oa.Gi. con un unico controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte osserva, preliminarmente, che i controricorrenti hanno eccepito che la notifica del ricorso sarebbe affetta da un vizio che ne dovrebbe determinare la nullità. Ciò in quanto l'atto proveniente dall'Avvocatura generale dello Stato, benché indirizzato correttamente agli avvocati Alberto Marelli e Stefania Siniscalco, difensori dei fratelli Pa.Oa., Oa.An. e Oa.Gi. nel giudizio di appello, indica i due professionisti come difensori di "Ca.Fr., Ca.Ni. e Fu.Mi.", che sono parti evidentemente diverse.

La circostanza è ammessa dall'Avvocatura generale dello Stato qui ricorrente, la quale in memoria rileva che la corretta indicazione dei difensori ed il riferimento alla sentenza impugnata eliminerebbe ogni possibile vizio della notifica.

1.1. Ritiene la Corte che l'eccezione sia destituita di fondamento. Da un lato, infatti, la circostanza dell'avvenuta costituzione in giudizio dei controricorrenti toglie ogni dubbio sul fatto che essi abbiano pienamente inteso che il ricorso era diretto contro di loro, tanto da decidere di difendersi con un atto che affronta tutti i motivi di ricorso. Da un altro lato, poi, l'affermazione dei controricorrenti secondo cui essi si sarebbero resi conto del fatto che il ricorso era diretto contro di loro dopo la scadenza del termine di cui all'art. 326 cod. proc. civ. è solo una congettura, la quale comunque non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa. Va poi ulteriormente rilevato che nella nota di iscrizione a ruolo risultano indicati sia il nome di Oa.Gi. sia il numero della sentenza della Corte d'Appello fatta oggetto di impugnazione (n. 678 del 2023), per cui ogni dubbio veniva necessariamente a cadere.

L'Avvocatura generale dello Stato ha correttamente richiamato, inoltre, il principio enunciato dall'ordinanza 8 settembre 2022, n. 26511, la quale, dando seguito alla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 20 luglio 2016, n. 14916, ha chiarito la differenza tra nullità e inesistenza della notificazione. A tale principio il Collegio ritiene di doversi attenere.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 325, primo comma, e 326 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 144, primo comma, cod. proc. civ., e con gli artt. 1 e 11, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il motivo ha ad oggetto la presunta tardività dell'atto di appello, negata dalla sentenza impugnata. Osserva il ricorrente che la sentenza sarebbe censurabile perché non tiene conto dello speciale regime di notificazione che si applica alle amministrazioni dello Stato patrocinate ex lege dall'Avvocatura dello Stato. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata notificata dai danneggiati presso l'Avvocatura dello Stato (oltre che presso il Ministero della salute), con un atto (trascritto nel ricorso) dal quale risulta che i destinatari erano il debitore, cioè il Ministero, ma anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato quale domiciliataria per legge del debitore. Poiché la notifica era destinata al Ministero della salute presso l'Avvocatura dello

Stato territorialmente competente, essa era da ritenere idonea, ai sensi delle norme suindicate, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per il notificante. Sarebbe dunque inconferente il precedente richiamato dalla Corte d'Appello a sostegno della propria tesi (Sezioni Unite, sentenza 30 settembre 2020, n. 20866), posto che "la sede del Ministero della salute non coincide con la sede della sua avvocatura o con il domicilio eletto, perché il Ministero è obbligatoriamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato territorialmente competente e domiciliato ex lege presso la sede di quest'ultima".

2.1. Osserva il Collegio che nel caso odierno la sentenza di primo grado era stata notificata dall'avvocata Stefania Maniscalco, difensore dei fratelli Pa.Oa., Oa.An. e Oa.Gi. fin dal giudizio celebrato davanti al Tribunale di Milano. La notifica, nella quale il difensore ora indicato aveva specificato trattarsi di una spedizione in forma esecutiva, era diretta sia al Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, presso la sede dello stesso (Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5), sia all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano nel domicilio della stessa (Milano, Via Freguglia n. 1, al relativo indirizzo di posta elettronica certificata). Quella notifica ebbe luogo il 6 luglio 2021.

Si tratta di stabilire se essa fosse o meno idonea a far decorrere il termine breve per l'appello; questione decisiva, perché l'appello fu notificato, come afferma la sentenza qui impugnata, solo il successivo 25 ottobre 2021, cioè ben oltre i trenta giorni se calcolati dal 6 luglio precedente (art. 326, primo comma, cod. proc. civ.).

Il Collegio rileva che gli odierni controricorrenti, come risulta dalla sentenza della Corte milanese, si difesero nel giudizio di appello osservando che la notifica del 6 luglio era a fini meramente esecutivi, per cui non era idonea a far decorrere il termine breve per l'appello. Nel controricorso essi, facendo propria la motivazione resa dalla Corte d'Appello, hanno richiamato la sentenza 30 settembre 2020, n. 20866, delle Sezioni Unite di questa Corte, in base alla quale la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.

Si impone, al riguardo, un primo rilievo, e cioè che la notificazione sopra trascritta risponde ai requisiti indicati dalle Sezioni Unite nella pronuncia di cui sopra. Il Collegio ritiene, però, che la citata sentenza delle Sezioni Unite non si adatti al caso di specie e che la Corte milanese, richiamandola, abbia commesso un errore di impostazione. Ed invero quella sentenza - che idealmente si richiama alla precedente sentenza 13 giugno 2011, n. 12898, delle medesime Sezioni Unite - va letta tenendo presente la sua ratio complessiva, che è quella di tutelare la parte destinataria della notifica, facendo sì che per essa il termine breve per l'impugnazione possa decorrere soltanto in presenza di una notifica della sentenza che garantisca l'effettiva sussistenza di una finalità acceleratoria da parte di chi la compie.

È tuttavia evidente che simile giurisprudenza non può applicarsi sic et simpliciter al diverso caso - che è proprio quello oggi in esame - nel quale la sentenza di primo grado è stata impugnata dalla stessa parte che ne aveva disposto la notifica (cioè i fratelli Pa.Oa., Oa.An. e Oa.Gi.), in quanto parzialmente vincitrice (e, quindi, parzialmente soccombente).

Il problema che si pone, quindi, consiste nello stabilire se l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione a carico dello stesso notificante. Nel giudizio odierno, come si è detto, sono stati i fratelli Pa.Oa., Oa.An. e Oa.Gi. a notificare la sentenza al Ministero della salute e all'Avvocatura distrettuale dello Stato; la notifica era finalizzata a mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale, ma ciò non toglie che

essa dimostrava senza possibilità di dubbio che i notificanti erano a conoscenza della sua esistenza, per cui per loro necessariamente decorreva il termine breve per proporre appello.

Questa è la corretta interpretazione da attribuire alla previsione dell'art. 326, primo comma, cod. proc. civ., come stabilito da una serie di pronunce di questa Corte nelle quali si è detto che la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all'esito del precedente giudizio; né assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all'attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliatazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all'Avvocatura dello Stato (sentenza 2 aprile 2009, n. 8071, e ordinanza 3 marzo 2015, n. 4260; v. pure le ordinanze 12 giugno 2007, n. 13732, e 6 marzo 2018, n. 5177).

Questa giurisprudenza dimostra, pur con le ovvie diversità, che la notifica avvenuta nel giudizio odierno - sia alla parte personalmente che al difensore Avvocatura distrettuale dello Stato, anche se in forma esecutiva - era idonea a dimostrare la conoscenza legale della decisione di primo grado in capo ai notificanti, con conseguente idoneità dell'atto a far decorrere il termine breve per l'appello. E che questa sia l'interpretazione corretta è confermato, indirettamente, dallo stesso legislatore il quale ha ritenuto di modificare l'art. 326, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo espressamente che i termini stabiliti nell'art. 325 cod. proc. civ. "sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario". La modifica, introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è ovviamente applicabile al caso in esame, ma giova comunque ad illuminare la ratio del sistema.

Da tali considerazioni deriva che il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:

"In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado compiuta in forma esecutiva dalla parte parzialmente vincitrice nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello per il notificante (oltre che per il destinatario della notifica), essendo atto che dimostra, da parte di chi lo compie, la conoscenza legale dell'avvenuta pubblicazione della sentenza".

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri due motivi. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata senza rinvio, a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito, così determinandosi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

A tale esito segue la condanna degli odierni controricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione, la cui liquidazione segue come da dispositivo.

Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi dei controricorrenti e della loro madre.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 6.615, più spese eventualmente prenotate a debito, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000, più spese eventualmente prenotate a debito.

Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria l'11 gennaio 2025.